

Giudizio di cassazione

# Giudizio di cassazione e cause di lavoro

di Marco Menicucci - Avvocato in Salerno (\*)

Lo scritto evidenzia come, nonostante l'unicità del rito civile in Cassazione, le cause di lavoro conservino pure nel grado di legittimità significative peculiarità, analizzando l'incidenza che le riforme degli ultimi anni hanno avuto sul lavoro degli avvocati cassazionisti nella materia del lavoro.

L'A. - sottolineati gli angusti spazi rimasti a disposizione per censurare la motivazione della sentenza - esamina alcune interessanti pronunce di legittimità che hanno accolto ricorsi per omesso esame del fatto o per vizio di motivazione. Si sofferma poi sull'importanza delle clausole generali e delle cause di mero fatto nei giudizi di lavoro e su alcune pronunce con cui il Supremo Collegio ha deciso motivi di ricorso in punto di prova in senso favorevole al ricorrente. Lo scritto svolge poi alcune osservazioni sui rapporti tra le disposizioni processuali della Legge Fornero ed il ricorso per cassazione, esaminando infine alcuni aspetti del giudizio di legittimità - in particolare la trattazione in camera di consiglio o in pubblica udienza - sempre con particolare riferimento alle cause di lavoro.

*The paper highlights how, despite the uniqueness of the civil procedure in cassation, the employment disputes also preserve in the last degree significant peculiarities, analyzing the impact that the reforms of recent years have had on the work of cassation lawyers in labour matter.*

*The A. - underlined the narrow space available to criticize the motivation of the sentence - examines some interesting judgments of legitimacy about failure to examine the fact or fault of motivation. He then focuses on the importance of general clauses and of cases of mere fact in the labour judgments and on some rulings of the Supreme College about proof. The paper then makes some observations on the relationship between the procedural provisions of the Fornero Law and the cassation complaint, finally examining some aspects of the legitimacy judgment - in particular about processing in council chamber or in public hearing - always with particular reference to the work lawsuits.*

Le riforme che hanno investito il giudizio di cassazione negli ultimi anni ne hanno mutato notevolmente il volto ed hanno richiesto una significativa capacità di adattamento agli avvocati, chiamati a confrontarsi con nuovi modi di valutare l'opportunità di impugnare per cassazione, di redigere il ricorso, di affrontare il relativo grado di giudizio.

Nonostante l'unicità del rito civile nel grado di legittimità, il giudizio di cassazione per gli avvocati giuslavoristi presenta significative peculiarità, che sollecitano queste brevi considerazioni riguardanti i

cambiamenti degli ultimi anni ed il modo in cui essi hanno inciso sul lavoro dei legali lavoristi chiamati a confrontarsi con il processo innanzi alla Corte di cassazione.

## **Il ricorso. Vizio di motivazione costituzionalmente rilevante ed omesso esame di un fatto ...**

La radicale modifica del 2012 riguardante il n. 5) dell'art. 360 c.p.c. ha avuto come conseguenza innanzitutto un enorme proliferare dei ricorsi per

(\*) N.d.R.: il presente contributo è stato sottoposto, in forma anonima, al vaglio del Comitato di Valutazione.

vizio di motivazione ex n. 4). Per effetto dell'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite nell'immediatezza della riforma (e subito consolidatasi con numerosissime pronunce conformi) il controllo sulla motivazione da parte dei giudici di legittimità è divenuto molto ristretto, essendo ormai possibile censurare la sentenza di merito - ai sensi del n. 5) - solamente per l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e - ai sensi del n. 4) - per violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all'esistenza della motivazione in sé, e quindi solo per "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", "motivazione apparente", "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza" (1).

La evidente restrizione del sindacato motivazionale ha portato i legali (non solo i lavoratori, naturalmente) a tentare nei propri ricorsi la strada del vizio di motivazione costituzionalmente rilevante (2) quale grimaldello per scardinare la motivazione della sentenza impugnata (3); o a provare a far valere l'omesso esame di un fatto pur in casi in cui il fatto probabilmente era stato effettivamente preso in esame.

Si tratta di strade quasi mai fortunate, anche se non mancano casi in cui il Supremo Collegio sembra aver lasciato un certo margine di manovra al ricorrente per le proprie doglianze.

Ad esempio, si è affermato esservi violazione rilevante ai sensi del n. 5) dell'art. 360 c.p.c. in una

sentenza in cui la Corte d'Appello aveva trascurato una delle testimonianze rese in giudizio, pur avendo essa, a quanto è dato comprendere, deciso sulla veridicità dei fatti allegati a fondamento della domanda (4).

La Cassazione ha anche ritenuto sussistente un vizio rilevabile ex n. 5) in un caso in cui la sentenza impugnata aveva affermato la veridicità di un fatto senza ammettere le prove articolate dal convenuto (5).

Una sentenza del 2017 (6) ha invece ritenuto assente la motivazione in quanto assolutamente eccentrica rispetto alla domanda. Si trattava di una domanda di risarcimento danni per "mobbing immobiliare" - fondata sul fatto che il convenuto nel tempo avrebbe posto in essere svariate azioni giudiziarie infondate nei confronti dell'attore - che veniva rigettata dalla Corte d'Appello affermando che in ogni singolo procedimento si sarebbe potuto chiedere la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Una recente ordinanza della Sezione Sesta - Sottosezione Lavoro (7) si è pronunciata su due motivi di ricorso (esaminati congiuntamente) con cui si deduceva "nullità della sentenza e del procedimento per omesso esame di documento e di un fatto decisivo per il giudizio" in quanto la Corte d'Appello affermava che alla CTU non fosse stato mosso alcun rilievo, e questo nonostante l'avvenuto deposito di osservazioni critiche di parte. Il Supremo Collegio ha accolto il ricorso affermando che "Risulta quindi violato il principio, reiteratamente affermato da questa Corte (v. Cass. 21 novembre 2016, n. 23637, Cass. 2 dicembre 2011, n. 25862, Cass. 24 aprile 2008, n. 10688) secondo il quale allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intenda

(1) Cass., SS.UU., 7 aprile 2014, n. 8053, in *Riv. dir. proc.*, 2014, 6, 1581, con nota di F. Porcelli, *Sul vizio di "omesso esame circa un fatto decisivo"*.

(2) M. De Luca, *Giudizio di cassazione sui vizi processuali*, in questa *Rivista*, 2018, 329, rileva che "resta - e pare maggiormente utilizzata nel contenzioso successivo alla novella, la nullità della sentenza impugnata in dipendenza, appunto, della mancanza assoluta di motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico oppure della motivazione apparente, del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o della motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile".

(3) Cosa molto simile a quanto accaduto sul piano sostanziale con la Riforma Fornero (coeva a quella del n. 5) dell'art. 360 c.p.c.), che ha condotto ad un incremento notevolissimo delle richieste di declaratoria di discriminarietà/ritorsività dei licenziamenti nel tentativo di ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro (solitamente senza esito positivo).

(4) Cass., Sez. III, 12 agosto 2016, n. 26100, in *Pluris* "L'omesso esame delle circostanze riferite dal teste S. integra il vizio previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione risultante a seguito della modifica operata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile *ratione temporis* alla sentenza impugnata."

(5) Cass., Sez. III, 22 giugno 2016, n. 12884, in *Pluris* "La sentenza è viziata, ai sensi del novellato testo dell'art. 360 c.p.c., n. 5 (applicabile *ratione temporis*), in quanto, pur avendo onerato l'affittuario della prova dell'adempimento, gli ha precluso ogni possibilità di fornire tale prova sulla base di motivazioni meramente apparenti o perplesse (cfr. Cass. n. 8053/2014), così determinando una sostanziale omissione dell'esame del fatto decisivo e controverso costituito dall'effettività degli inadempimenti contestati dai concedenti.", si legge in motivazione.

(6) Cass., Sez. III, 28 febbraio 2017, n. 5044, in *Pluris*.

(7) Cass., Sez. VI - Lavoro, 9 novembre 2017, n. 23493, in *Pluris*.

disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte.", parlando poi espressamente di "vizio motivazionale". È interessante rilevare che i precedenti che tale ordinanza richiama a proprio conforto riguardano ricorsi proposti antecedentemente alla modifica del 2012, pur decidendo essa su un ricorso ben successivo alla riforma (la sentenza impugnata era infatti del 2015).

In altra pronuncia (8) si afferma la possibilità che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito possa essere censurato dinanzi alla Corte di cassazione come violazione di legge ai sensi del n. 3); ciò mediante la dimostrazione che il giudice di merito sia pervenuto ad una erronea ricostruzione della *quaestio facti*, essendo "necessario - e non già solo possibile - ... il risultato di una ricostruzione della *quaestio facti*

del tutto diversa", cosa che ha comportato poi un errore di sussunzione. In sostanza, una "critica all'esercizio concreto del potere di cui all'art. 116 c.p.c. ... come parte di un ragionamento più ampio che giustifichi innanzitutto in termini di necessità logica una ricostruzione della *quaestio facti* sulla base del materiale probatorio diversa da quella operata dal giudice di merito e per tale ragione evidenzia che egli ha mal sussunto la vicenda sotto la norma che ha applicato, perché tale norma non sarebbe stata applicabile se la ricostruzione fosse stata quella esatta." (9).

### ... clausole generali, cause di mero fatto, valutazione delle prove

Il tema della scomparsa del vecchio vizio di motivazione a seguito della modifica del n. 5) dell'art. 360 c.p.c. presenta due profili di grande rilievo per le cause di lavoro.

In primo luogo, va considerata la grande importanza delle clausole generali nel diritto del lavoro (10) (11)

(8) Cass., Sez. lav., 28 settembre 2016, n. 19179, in *Pluris*.

(9) In sede di commento a Cass., Sez. III, 10 giugno 2016, n. 11892, identica in questo passaggio alla pronuncia della Sezione Lavoro appena citata, T. Della Ventura, *Valutazione delle prove e ricorso per cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, 3, 856 ritiene che "grazie a questa pronuncia la Corte di cassazione sembra nuovamente aprirsi alla possibilità di censurare l'insufficiente motivazione, in particolare tentando di decantare tale vizio da quelle che nel corso degli anni ne erano state le aberrazioni"; (il relatore di quest'ultima sentenza) R. Frasca, *Spigolature sulla riforma di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012*, in *www.judicium.it*, nel dirsi "fortemente convinto che il tentativo di restringere la misura del controllo della motivazione in fatto in cassazione, che si è visto nella nuova formulazione del n. 5 dell'art. 360 sia destinato a rimanere tale" sostiene che "l'effetto del nuovo art. 360 n. 5, a tutto voler concedere, è solo quello di costringere il ricorrente ad argomentare il vizio di motivazione con una certa maggiore difficoltà espositiva ... v'è da domandarsi se il ricorrente in cassazione abbia altro modo di dedurre l'insufficienza o la contraddittorietà di motivazione al di fuori del vizio ai sensi del n. 5. A mio modo di vedere sì. Lo potrà fare un bravo avvocato cassazionista, il quale, svolgendo le considerazioni evidenziatrici della insufficienza di ricostruzione del fatto decisivo od evidenziando che esso è stato ricostruito contraddittoriamente, potrà argomentare che l'esistenza di tale insufficienza o contraddittorietà ha portato il giudice di merito a compiere una violazione o falsa applicazione di norma di diritto, perché, se il fatto fosse stato ricostruito all'esito di una motivazione logicamente sufficiente o non contraddittoria, non sarebbe stato sussumibile sotto quella norma o lo sarebbe stato in modo diverso, cioè con diverse conseguenze applicative, oppure sarebbe stato riconducibile sotto altra norma: in tal caso si verificherebbe che l'insufficienza o la contraddittorietà logica circa la ricostruzione del fatto, ridondando in una erronea ricostruzione del fatto rispetto a come avrebbe dovuto essere ricostruito, si è risolta per tale diversità in un vizio di sussunzione, cioè in un *error iuris*. Si vorrà dire a questo cassazionista che la sua articolata

attività illustrativa diretta ad evidenziare tale *error* (e rispettosa dell'art. 366, n. 6, c.p.c. e dell'art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.) con tale procedimento per scansioni non sia consentita dal paradigma dell'art. 360 c.p.c. perché fuoriesce da esso? Ma come glielo si potrà dire, se non è contestabile che l'esito finale di quel procedimento è chiaramente - per essere stato bene argomentato il motivo secondo la scansione indicata - riconducibile alla violazione della norma di diritto". Di tutt'altro parere è C. Consolo, *Lusso o necessità nelle impugnazioni delle sentenze?*, in *www.judicium.it*. "Ma la scelta davvero più incongrua e nociva per le attese di una giustizia civile accurata, che dia a ciascuno quanto gli spetta (e nei tempi e modi 'di spetanza'), è quella di non consentire più che le motivazioni gravemente insufficienti o illogiche (ancorché non omesse del tutto) vadano esenti dal controllo di logicità (che è pur sempre un riflesso del controllo di legittimità) della Cassazione: la amputazione di gran parte dell'attuale n. 5 dell'art. 360 c.p.c., lungi dal far ritrovare alla S.C. un ruolo più consono, significherà avere giudizi di cassazione pressoché in egual numero (ed egualmente costosi per le imprese e per i cittadini) ma troppo spesso, e ancor più spesso di oggi, sostanzialmente sterili e quello della inutilità, da anni, è lo spettro che si aggira fra i nostri processi".

(10) È da ricordare che l'art. 30, L. 4 novembre 2010, n. 183 usa sin dalla sua rubrica la dicitura "clausole generali", ricomprendendo tra di esse espressamente "le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso".

(11) G. Mammone, *Le clausole generali e il controllo giudiziale dei poteri datoriali*, in G. Bronzini - R. Cosio (a cura di), *Interpretazione conforme, bilanciamento dei diritti e clausole generali*, Milano, 2017, 339, "Il regime giuridico del rapporto di lavoro è terreno aperto a contaminazioni di carattere esterno al diritto. È stato osservato che nel diritto del lavoro il legislatore, per quanto attento e puntuale, mai potrebbe rappresentare in disposizioni generali ed astratte le molteplici vicende del rapporto obbligatorio che si instaura tra datore e prestatore, a cominciare dalla stessa definizione di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.), dove fondamentali concetti

(12) (pensiamo in particolare alle cause di licenziamento (13)).

L'orizzonte in cui si muove oggi l'avvocato è solamente quello ristretto del n. 3) dell'art. 360 c.p.c. (14), all'interno del quale bisogna

definitori quali la collaborazione, la dipendenza e la sottoposizione all'imprenditore, hanno un'intrinseca vaghezza che trova rappresentazione nelle situazioni concrete."; si veda al riguardo anche G. Vidiri, *La certezza del diritto tra "positivismo giuridico" e "giusnaturalismo"*, in G. Bronzini - R. Cosio (a cura di), in *Interpretazione conforme*, cit., 8.

(12) G. Mammine, *Le clausole generali e il controllo giudiziale dei poteri datoriali*, cit., 334 precisa: "Nell'ambito delle norme elastiche la dottrina distingue la categoria delle clausole generali, ovvero di quelle disposizioni che ad un contenuto incompleto associano un contenuto valoriale direttamente desumibile da norme o principi propri dell'ordinamento. Si tratta di disposizioni operanti nell'ordinamento statale formulate in termini linguistici indeterminati, che rendono implicito il richiamo a un valore condiviso della morale o del costume presenti nell'ordinamento stesso.". Parliamo di clausole soggette a continua evoluzione interpretativa, per le quali quindi la corretta sussunzione del fatto all'interno delle categorie giuridiche assume un'importanza notevolissima. G. Costantino, *Tutela dei diritti e regole del processo*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, 6, 1418 sottolinea che "in riferimento alla interpretazione delle clausole generali o delle norme elastiche ..., è fisiologica e doverosa l'evoluzione giurisprudenziale e l'adeguamento ai valori sociali ed economici"; in argomento si vedano anche R. Rordorf, *Questioni di diritto e giudizio di fatto*, in M. Acierno - P. Curzio - A. Giusti (a cura di), *La Cassazione Civile, Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana*, Bari, 2015, 35; L. Tria, *Il ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto*, Milano, 2015, 69; R. Cosio, *La sentenza della Cassazione n. 25201/2016 sul GMO. Bilanciamento dei diritti e clausole generali*, in [www.lavorodirittieuropa.it](http://www.lavorodirittieuropa.it); F. Terrusi, *Il ricorso per violazione di norme di diritto*, in F. Didone - A. De Santis (a cura di), *I processi civili in cassazione*, Milano, 2018, 379. A proposito della riconducibilità della giusta causa nella categoria delle norme elastiche si veda, ad esempio, Cass., Sez. lav., 17 luglio 2018, n. 19013, ove si legge che "la giusta causa di licenziamento, quale fatto 'che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto', configura una norma elastica, in quanto costituisce una disposizione di contenuto precettivo ampio e polivalente destinato ad essere progressivamente precisato, nell'estrinsecarsi della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, fino alla formazione del diritto vivente mediante puntualizzazioni, di carattere generale ed astratto".

(13) F. Miani Canevari, *Interpretazione delle clausole generali*, in *Interpretazione conforme*, cit., 319 sostiene: "In tema di licenziamento del lavoratore, la disciplina dettata sia dal codice civile che dalle leggi successive utilizza i termini di 'giusta causa' e 'giustificato motivo' per le quali si può parlare di 'sintagmi valutativi' ... ma la inquadrabilità nella categoria delle clausole generali 'in senso stretto' va messa in discussione se si ritiene che le formule utilizzate rimandino, con espressione sintetica, a motivi di recesso che trovano fondamento in situazioni già oggetto di qualificazione da parte del legislatore, e non già a standards da ricercare con integrazione valutativa da parte dell'interprete.". G. Mammine, *Le clausole generali e il controllo giudiziale dei poteri datoriali*, cit., 341 afferma che con l'entrata in vigore dell'art. 30 del Collegato Lavoro, richiamato sopra in nota, "Semberebbe, dunque, sopita ogni questione a proposito non solo della riconducibilità della giusta causa e del giustificato motivo al concetto di giusta causa (così nel testo, NdA), ma anche circa i limiti di indagine di cui il giudice dispone in presenza di esercizio dei poteri del datore di lavoro, in particolare al momento del recesso dal rapporto di lavoro. In questo caso il controllo giudiziale risulterebbe, dunque, rigorosamente perimetrato nell'ambito di violazione di legge.". Definiscono espressamente la giusta causa come clausola

veicolare le censure alla decisione della Corte d'Appello come violazione di legge, stando ben attenti a non sconfinare. Ciò costringe a ricordare sempre che il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto ricorre o non

generale, ad esempio, Cass., Sez. lav., 28 maggio 2018, n. 13269 in *Pluris* e Cass., Sez. lav., 26 maggio 2017, n. 13375, in *Pluris*, la quale afferma che "è comunemente annoverata tra le cosiddette clausole generali, delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, allo scopo di adeguare le norme alla realtà articolata e mutevole nel tempo, mediante la valorizzazione sia di principi che la stessa disposizione richiama sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale ovvero al rispetto di criteri e principi desumibili dall'ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali, sicché le specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro errata individuazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge (*ex plurimis*: Cass. n. 6901 del 2016; Cass. n. 6501 del 2013; Cass. n. 6498 del 2012; Cass. n. 25144 del 2010)".

(14) Circa la ricorribilità in Cassazione in tali casi si veda ad esempio, tra le tante, Cass., Sez. lav., 25 maggio 2017, n. 13178 in *Pluris*, che ribadisce il granitico l'orientamento secondo cui "la giusta causa di licenziamento, così come il giustificato motivo, costituiscono una nozione che la legge - allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo - configura con disposizioni (ascrivibili alla tipologia delle cosiddette clausole generali) di limitato contenuto, delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura di norma giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge. L'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, è quindi sindacabile in cassazione, a condizione che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli standards, conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale"; Cass., Sez. lav., 28 maggio 2018, n. 13269, in *Pluris* sintetizza bene che "Mentre il giudizio di sussunzione è giudizio di diritto, in quanto tale sottoponibile anche a questa Corte, quello di mera proporzionalità in concreto fra illecito disciplinare e relativa sanzione è giudizio di fatto riservato al giudice di merito, che deve operarlo tenendo conto di tutti i connotati oggettivi e soggettivi della vicenda come, ad esempio, l'entità del danno, il grado della colpa o l'intensità del dolo, l'esistenza o meno di precedenti disciplinari a carico del dipendente.". Sul punto G. Vidiri, *Il "nuovo" giudizio di rinvio: la Cassazione giudice di terza istanza*, in *Corr. giur.*, 2006, 8, 1158, nota come "da tempo nella realtà fattuale alla tradizionale funzione nomofilattica della Cassazione si sia aggiunta anche una funzione di ultima istanza, ed a conforto di tale considerazione si è fatto riferimento alla sindacabilità da parte della Corte di cassazione del giudizio di merito in tutti quei casi in cui per essersi in presenza di norme 'indeterminate' o 'elastiche' o 'a maglie larghe' - norme particolarmente numerose nell'area giuslavoristica (ad es. "giusta causa o giustificato motivo di licenziamento", la cui prova ex art. 5 l. 15 luglio 1966 n. 604 grava sul datore di lavoro) - o di concetti pregiudiziali senza particolare elaborazione (ad es. "opera d'arte"), risulta sovente impossibile discernere il giudizio di fatto da quello di diritto; il che ha determinato il formarsi di un indirizzo giurisprudenziale volto a ritenere sindacabile ex art. 360 n. 3 c.p.c. la concreta applicazione di detti concetti e di dette norme per l'assenza - nell'interpretazione datane dal giudice d'appello - di coerenza degli stessi con gli standard conformi ai valori esistenti nella realtà sociale".

ricorre a prescindere dalla motivazione, presupponendo quindi una ricostruzione del fatto incontestata, talché la sussunzione del fatto incontrovertito nell'ipotesi normativa è soggetta al controllo di legittimità, rimanendone estranei invece - salve la ricorrenza di ipotesi di omesso esame ai sensi del n. 5) - l'accertamento del fatto controverso e la sua valutazione (15).

Attualmente l'unica strada per ottenere dalla Corte di cassazione una valutazione sulla legittimità del licenziamento consiste sostanzialmente nella corretta riconduzione delle censure al n. 3) (16); ciò tanto se il parametro da evocare sia quello di legge, quanto se il riferimento debba essere fatto alle nozioni riportate dal CCNL.

L'attenzione a non scivolare in una contestazione di merito - che comporta la necessità di non porre in discussione la ricostruzione fattuale accolta dalla sentenza impugnata, accompagnata alla critica alla decisione che abbia o meno (a seconda che il ricorrente sia il lavoratore o il datore di lavoro) ritenuto sussumibili quei fatti nella nozione, ad esempio, di giusta causa - segna, come detto appena sopra, il confine tra un motivo di ricorso ammissibile ed uno inammissibile (17).

È interessante anche accennare alla questione relativa alla possibilità di censurare per violazione di legge la decisione di merito in punto di tardività della contestazione. Cass., Sez. lav., 26 maggio 2017, n. 13375 (18) richiama il tradizionale

orientamento secondo cui la valutazione della tempestività della contestazione disciplinare costituisce giudizio di merito, non accogliendo la pregevole tesi della parte ricorrente volta a ricondurre tale questione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., tesi argomentata anche mediante un parallelismo con l'evoluzione giurisprudenziale in punto di giusta causa (19). Deve però sottolinearsi come, pur all'interno di una giurisprudenza decisamente costante, si affaccino - correttamente, a parere di chi scrive - sentenze che invece accolgono motivi di ricorso in materia di tempestività della contestazione articolati come violazione dell'art. 7, L. n. 300/1970 (20).

Altro profilo di rilievo per i giudizi di cassazione nelle cause di lavoro risiede nella notevole frequenza di cause pressoché di mero fatto (21) - quelle sul lavoro straordinario o festivo, ad esempio - o in cui comunque la ricostruzione degli avvenimenti concreti ha un rilievo molto significativo - le cause sul lavoro nero, ad esempio.

Laddove il profilo fattuale assuma un'importanza preponderante la strada per l'impugnativa per cassazione della sentenza di appello è resa dalla riforma del n. 5 oramai davvero molto impervia.

La speranza dell'avvocato ricorrente non può essere che quella di riuscire a ritagliarsi un piccolo spazio grazie a quelle sentenze che in qualche modo - talvolta non troppo lineare (22) - riconoscono la possibilità di rivalutare la prova.

(15) Tra le tantissime: Cass., Sez. lav., 17 novembre 2017, n. 27334. G. Mammoni, *Le clausole generali e il controllo giudiziale dei poteri datoriali*, cit., 349 afferma che "La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che l'integrazione giurisprudenziale della clausola (o, per meglio dire, della norma) generale si colloca sul piano normativo, e consente, pertanto, una verifica di legittimità sotto il profilo della violazione di legge, mentre l'applicazione in concreto del canone integrativo rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice di merito, e non è censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria." e che la modifica dell'art. 30 Collegato Lavoro operata dalla Legge Fornero che afferma che l'inosservanza delle disposizioni in materia di limiti al sindacato giudiziale di merito costituisce motivo di impugnazione per violazione di norme di diritto, "non farebbe che recepire una consolidata opinione giurisprudenziale".

(16) Sulla evoluzione dell'interpretazione delle clausole generali come questione di diritto nei decisa della Sezione Lavoro del Supremo Collegio si vedano G. Mammoni, *Le clausole generali e il controllo giudiziale dei poteri datoriali*, cit., 341; F. Miani Canevari, *Interpretazione delle clausole generali*, cit., 323; F. Curcuruto, *Le clausole generali davanti al giudice di legittimità*, in *Interpretazione conforme*, cit., 364; R. Rordorf, *Questioni di diritto e giudizio di fatto*, in *La Cassazione Civile*, cit. 36; F. Terrusi, *Il ricorso per violazione di norme di diritto*, in *I processi civili in cassazione*, cit., 380.

(17) Tra le tantissime: Cass., Sez. lav., 19 aprile 2018, n. 9739 in *Pluris*. È interessante leggere un brano della motivazione di Cass., Sez. III, 9 novembre 2017, n. 26515, in *Quotidiano Giuridico*, 2017 nella quale, a proposito dell'art. 96, comma 2, c.p.c., si afferma "In generale, la determinazione del contenuto delle clausole generali

di comportamento ... non è rimessa alla esclusiva, personale sensibilità del giudice di merito nella sua valutazione della fattispecie concreta, non sindacabile a meno che non incorra negli strettissimi limiti dell'attuale rilevanza del vizio di motivazione, ovvero se la motivazione non sia di fatto inesistente o così illogica da essere sostanzialmente inesistente, ma va effettuata alla stregua di determinati parametri che ne rendano verificabile la correttezza del ragionamento. Diversamente opinando, specie in un momento storico in cui il controllo di legittimità sulla motivazione è ristretto al minimo costituzionale, se non si ritiene di operare colmando a monte di significato il contenuto delle clausole generali, la loro interpretazione può essere tanto variabile quanto arbitraria."

(18) In *Pluris*, cit. sopra alla nt. 13.

(19) Su cui si rimanda alla nt. 16.

(20) Cass., Sez. lav., 18 gennaio 2017, n. 10688, in *Pluris*; Cass., Sez. lav., 19 aprile 2017, n. 9883 in *Pluris*; Cass., Sez. lav., 21 giugno 2016, n. 12824, in questa *Rivista*, 2016, 10, 926.

(21) P. Sandulli - A. M. Socci, *Il Processo del lavoro*, Milano, 2000, 16 "In questo la materia del lavoro è unica, e la questione di fatto è sempre strettamente collegata alla questione di diritto"; in argomento si veda S. P. Emiliani, *La costruzione dei fatti e i giudici del lavoro*, in [www.lavorodirittieuropa.it](http://www.lavorodirittieuropa.it).

(22) Facendo così ritornare in mente quanto affermato da G. Vidiri, *Il "nuovo" giudizio di rinvio: la Cassazione giudice di terza istanza*, cit., 1157 che, richiamando Satta, ricorda come "non sia di certo estranea alla stessa Corte di cassazione la tendenza ad invade il terreno del fatto tutte le volte che la preclusione istituzionale consacri una palese ingiustizia".

Ad esempio, di recente la Quarta Sezione (23) ha cassato la sentenza che aveva ritenuto veritiera la circostanza del rilascio di un'intervista da parte del lavoratore unicamente perché il datore aveva prodotto copia del quotidiano che la riportava, senza illustrare per quale motivo ciò potesse provare l'effettivo avvenuto rilascio ad opera del lavoratore.

La Corte ha affermato che sussistesse "violazione e falsa applicazione, ancor prima del disposto di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti), delle norme di cui all'art. 116 c.p.c. (valutazione delle prove) e art. 2697 c.c. (onere della prova), entrambe denunciate dal ricorrente. In particolare, quanto alla prima di tali disposizioni - che impone al giudice di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento - la Corte di merito, lungi dall'attingere il proprio convincimento dalle risultanze probatorie processualmente acquisite, ha attribuito valore decisivo ad una circostanza non presa in esame, che il ricorrente aveva reiteratamente contestato, come ha dato atto la stessa Corte; quanto alla seconda ha omesso di considerare che l'onere della prova delle ragioni che giustificano il licenziamento (e quindi dell'avvenuto rilascio di quell'intervista) era a carico del datore di lavoro."

In altro caso (24) è stato accolto un motivo di ricorso per "violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 12, in relazione agli artt. 115, 245, 421 e 437 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto che non era stato provato il nesso causale tra l'assunzione del T. e le dedotte esigenze della società, non considerando che tanto la documentazione offerta in comunicazione quanto i capitoli di prova articolati erano idonei a provare la specificità dell'esigenza inserita nella causale."; ciò in relazione al fatto che "la Corte distrettuale, non consentendo, nel caso in esame, l'espletamento della prova per testi, è incorsa nelle dedotte violazioni di legge perché le circostanze articolate rivestivano il

carattere della decisività ... e ciò anche alla luce della documentazione allegata e depositata unitamente al ricorso per cassazione (in tal senso, Cass. n. 30618 del 20 dicembre 2017)". In tale caso - in cui si verteva della legittimità di un contratto a termine per esigenze sostitutive - la Corte ha affermato altresì che "qualora quindi la causale sia enunciata con sufficiente specificità, per la legittimità dell'assunzione occorre procedere alla verifica in concreto dell'effettiva utilizzazione del lavoratore a termine, in coerenza con la stessa". È interessante notare poi come tale decisione sia stata assunta dalla VI Sezione, che deve aver ritenuto quindi il ricorso manifestamente fondato.

Degna di rilievo tra le recenti pronunce al riguardo è anche una decisione della Terza Sezione in cui la Cassazione ha ritenuto che le fotografie prodotte in atti e considerate dal giudice di merito prova di un cattivo stato di manutenzione di un immobile evidenziassero invece il contrario, ovvero il normale stato di manutenzione.

In questa sentenza la Corte di legittimità afferma che l'attività valutativa delle prove può comportare teoricamente un duplice errore di giudizio: un errore di valutazione e un errore di percezione.

Il primo resta incontestabile dinnanzi alla Cassazione. Il secondo dà luogo ad un vizio revocatorio se cade su un fatto incontrovertito ed è invece sindacabile dal giudice di legittimità per violazione dell'art. 115 c.p.c., essendosi in tal caso "al di fuori dell'attività di valutazione delle prove, sempre insindacabile in sede di legittimità, giacché per quanto detto altro è ricostruire il valore probatorio di un fatto od atto (attività di valutazione), altro è individuarne il contenuto oggettivo (attività di percezione)." (25).

Resta fermo però che le doglianze in materia di prova raramente danno gli esiti auspicati dalla parte ricorrente.

La violazione dell'art. 2697 c.c. (da censurarsi, si ricorda, ai sensi del n. 3) dell'art. 360 c.p.c.), pur

(23) Cass., Sez. lav., 9 febbraio 2017, n. 3468, in questa *Rivista*, 2017, 6, 599.

(24) Cass., Sez. VI - lav., 9 maggio 2018, n. 11207, in *Pluris*.

(25) Cass., Sez. III, 12 aprile 2017, n. 9356, in *Pluris* "L'errore di valutazione consiste nel ritenere la fonte di prova dimostrativa o meno del fatto che con essa si intendeva provare. Si tratta, come noto, d'un errore non sindacabile in sede di legittimità, in quanto non previsto dalla tassonomia dei vizi denunciabili col ricorso per cassazione, di cui all'art. 360 c.p.c. L'errore di percezione è invece quello che cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, ovvero sul *demonstratum* e non sul *demonstrandum*. L'errore di percezione, quando investa un fatto incontrovertito, è censurabile con la revocazione ordinaria, ai sensi dell'art. 395, c.p.c., n. 4. - Quando, invece, investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, l'errore di percezione è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell'art. 115 c.p.c. Tale norma, infatti, nell'imporre al giudice di porre a

fondamento della decisione le prove offerte dalle parti, implicitamente vieta di fondare la decisione su prove 'immaginarie', cioè reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte. In tal caso ci troviamo al di fuori dell'attività di valutazione delle prove, sempre insindacabile in sede di legittimità, giacché per quanto detto altro è ricostruire il valore probatorio di un fatto od atto (attività di valutazione), altro è individuarne il contenuto oggettivo (attività di percezione). 1.4. Nel caso in esame, la Corte d'appello ha ritenuto che la proprietà degli odierni ricorrenti, già prima dell'allagamento, non fosse in buono stato di conservazione, ed ha tratto la prova 'dalle foto precedenti agli eventi meteorici'. E tuttavia dall'esame degli atti, consentito a questa Corte dalla natura del vizio denunciato, si rileva che tutte le foto allegate agli atti, e relative allo stato dell'opera prima del danneggiamento, evidenziano un immobile in normale stato di conservazione, non certo in stato di 'vetustà e cattiva conservazione', come affermato dalla Corte d'appello a p. 18 della propria decisione."

evocata con grande frequenza nei ricorsi, è tuttavia ipotesi che raramente si verifica. Si ricorda che per consolidata giurisprudenza la violazione di tale norma ha luogo unicamente quando il giudice attribuisca l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia gravata, non rientrandovi invece l'errore del giudice nel ritenere, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, che la parte onerata abbia assolto tale onere (26).

Similmente, si deve rilevare che è difficile anche far valere con successo il vizio ex n. 4) relativo a pretese violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., che si verificano quando la sentenza impugnata abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (27).

Anche in questo caso la prassi ci insegna che questa teorica violazione raramente si verifica, in particolare nelle cause di cui stiamo parlando, solitamente decise sulla base delle dichiarazioni testimoniali.

È evidente che il giudizio di legittimità è pensato proprio per non essere rivolto alla rivalutazione dei fatti, e ciò indipendentemente dalle riforme di questi ultimi anni (28); è altrettanto evidente quanto più angusti siano oggi gli spazi in cui deve muoversi l'avvocato del ricorrente, in particolare nella tipologia di cause in discorso.

### Il ricorso. L'inammissibilità in caso di contrasti giurisprudenziali

Problema comune a tutti gli avvocati è anche quello di evitare la scure dell'inammissibilità ex art. 360 bis,

n. 1), c.p.c. nell'ipotesi di contrastanti indirizzi di legittimità.

Nei casi in cui nella giurisprudenza di legittimità esistano due orientamenti contrapposti l'avvocato dovrà offrire argomenti di critica all'orientamento cui il giudice di merito si è adeguato, essendo stato ritenuto insufficiente il mero richiamo all'esistenza di altro orientamento della S.C. non seguito dalla sentenza impugnata (29).

E si tenga presente che la mancanza di argomentazioni volte al superamento dell'orientamento che la decisione di merito ha inteso seguire potrebbe comportare l'inammissibilità del ricorso anche nel caso in cui nelle more tra il deposito e la trattazione dello stesso la giurisprudenza si sia consolidata in senso favorevole al ricorrente (30).

### Ricorso per cassazione e Legge Fornero

La Legge Fornero è stata foriera di cambiamenti epocali sul diritto sostanziale ed ha inciso in maniera significativa sul processo. È interessante svolgere qualche considerazione su alcuni aspetti della stessa che hanno avuto effetti anche sul giudizio di cassazione, e più in generale sulle impugnazioni/opposizioni.

Da un lato c'è da considerare l'accelerazione dei tempi di riflessione, data dalla decorrenza del termine che ordinariamente definiremmo "breve" (trenta giorni per l'opposizione e per l'appello, sessanta giorni per il ricorso per cassazione) per effetto della sola comunicazione di cancelleria. Ciò ha dato un po' l'impressione, in alcuni casi, di una corsa alle opposizioni ed alle impugnazioni che magari non ci sarebbe stata con gli ordinari termini a disposizione delle parti e degli avvocati per riflettere, valutare attentamente la convenienza

(26) Principio più che consolidato: basti guardare, tra le tante Cass., Sez. lav., 21 maggio 2018, n. 12437, in *Pluris*.

(27) Pure questo è orientamento granitico. Si vedano, tra le tantissime, la appena citata Cass., Sez. lav., 21 maggio 2018, n. 12437, in *Pluris*, Cass. 12 aprile 2017, n. 9356, in *Pluris*, Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000, in *Pluris*.

(28) Si veda sul punto la compiuta ricostruzione storica di M. Bove, *Giudizio di fatto e sindacato della corte di cassazione: riflessioni sul nuovo art. 360 n. 5 c.p.c.*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it). È interessante la "sintesi" delle caratteristiche del giudizio di legittimità operata in pochissime parole da Cass., Sez. lav., 16 luglio 2018, n. 18808, in *Pluris*: "26. Non sfugge a questa Corte l'eventualità (come già si è avuto modo di affermare: v. Cass. 12 dicembre 2017, n. 29781, con la giurisprudenza ivi citata) che l'arrestarsi sulla soglia del giudizio di merito possa fare sì che analoghe vicende fattuali vengano diversamente valutate dai giudicanti cui compete il relativo giudizio. 27. Tuttavia è noto che l'oggetto del sindacato di questa Corte non è (o non immediatamente) il rapporto sostanziale intorno al quale le parti litigano,

bensì unicamente la sentenza di merito che su quel rapporto ha deciso, di cui occorre verificare la legittimità negli stretti limiti delle critiche vincolate dall'art. 360 c.p.c., così come prospettate dalla parte ricorrente: ne deriva che contigue vicende possono dare luogo a diversi esiti processuali in Cassazione perchè sono differenti sia le fattispecie concrete che hanno dato origine alla causa, sia gli sviluppi processuali del giudizio, sia le motivazioni delle sentenze impuginate, sia i motivi di gravame posti a fondamento del ricorso per cassazione, sia, infine, le molteplici combinazioni tra siffatti elementi. 28. Si tratta di esiti non altrimenti evitabili, determinati dalla peculiare natura del controllo di legittimità, ancor più da quando il legislatore ha inequivocabilmente orientato il giudizio di cassazione nel senso della preminenza della funzione nomofilattica, anche riducendo progressivamente gli spazi di ingerenza sulla ricostruzione dei fatti e sul loro apprezzamento."

(29) Cass., Sez. VI - 2, 2 marzo 2018, n. 5001, in *Pluris*; Cass., Sez. VI, 16 giugno 2011, n. 13202, in *Pluris*.

(30) Si veda la appena citata Cass., Sez. VI - 2, 2 marzo 2018, n. 5001, in *Pluris*.

dell'impugnazione e - perché no? - instaurare una trattativa per la conciliazione della lite.

La combinazione della generalizzata applicazione del termine "breve" per effetto della sola comunicazione e della storica non applicazione della sospensione feriale può portare in alcuni casi a sensibili complicazioni nello strutturare un'impugnazione tecnicamente molto difficile quale il ricorso per cassazione. La decorrenza del termine dalla comunicazione ha poi posto i lavoristi nella condizione di confrontarsi frequentemente con le problematiche relative alla prova della data di avvenuta comunicazione della sentenza e dell'attestazione di conformità della pec di comunicazione (31).

Anzi, la questione dell'individuazione del momento della comunicazione ha portato la stessa Quarta Sezione della Corte di cassazione a compiere attività specificamente volte a verificare la tempestività del ricorso. È capitato che il Supremo Collegio abbia disposto l'acquisizione, oltre che del fascicolo di ufficio del giudizio di merito, anche di certificazione a cura della cancelleria della Corte d'Appello per sapere se la comunicazione della sentenza al ricorrente fosse avvenuta per esteso, rinviando la causa a nuovo ruolo (32).

Ulteriore aspetto di incidenza della riforma Fornero sul giudizio di cassazione risiede nel fatto che in tal caso normalmente (33) si arriva al ricorso per cassazione dopo tre pronunce giudiziali (ordinanza conclusiva della fase sommaria; sentenza che decide sull'opposizione; sentenza sul reclamo) e non due, come solitamente accade nel nostro ordinamento.

Tale aspetto assume rilievo in virtù della previsione dell'art. 348 *ter*, commi 4 e 5, c.p.c. (richiamati per il rito del lavoro dall'art. 436 *bis* c.p.c.). Escludere la ricorribilità per cassazione per motivi di cui al numero 5) dell'art. 360 c.p.c. nei casi di doppia conforme (34) configura senz'altro una plausibile scelta di politica giudiziaria che si appalesa - condivisibile o no che la si ritenga - del tutto ragionevole (35). Razionale è poi che una tale limitazione, derivante dalla fiducia che l'ordinamento ripone nella conforme decisione in fatto dei giudici di merito di due gradi diversi, non si applichi ai giudizi in unico grado.

Questa regola può destare invece qualche perplessità nelle impugnative di licenziamento in cui l'ordinanza conclusiva della fase sommaria fosse difforme dalle sentenze che la hanno seguita.

Nell'ipotesi in cui il vaglio giudiziale abbia dato risultati contrastanti la ragionevolezza di detta

(31) Nell'ordinanza di rimessione al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite del dicembre 2017 (Cass., Sez. III, 20 dicembre 2017, n. 30622, in *Quotidiano Giuridico*, 2018) la Terza Sezione ha affermato che l'avvocato destinatario della notifica telematica di una sentenza debba procedere, anche qualora sia stato revocato o abbia rinunciato al mandato, alla estrazione di copie analogiche del messaggio p.e.c. e della relazione di notifica ad esso allegata ed attestazione cartacea di conformità con sottoscrizione autografa, consegnandole poi al nuovo difensore o alla parte personalmente. Viene da chiedersi se tale principio sia applicabile anche nel caso in cui la decorrenza del termine discenda dalla comunicazione e quindi le relative certificazioni possano essere rilasciate dalla cancelleria. Se così fosse, si costringerebbe l'avvocato a compiere attività di natura "pubblicitaria" in favore di una parte che magari non gli ha pagato le sue competenze (certamente ipotesi tutt'altro che infrequente nei casi di cambio di avvocato). In questa linea di tendenza si colloca altresì la prassi, seguita in molte cancellerie, di rifiutare copie delle sentenze ad uso impugnazione quando le stesse siano telematiche, affermando che in tal caso l'estrazione di copia conforme è attività che spetta al legale, così attribuendo di fatto allo stesso in via esclusiva il compimento di operazioni cui la legge (art. 16 *bis* comma 9 *bis* D. L. 18 ottobre 2012, n. 179) in effetti lo autorizza, ma non lo obbliga.

(32) Cass., Sez. lav., 13 gennaio 2017, n. 794, in *Pluris*; in verità la stessa richiesta di informazioni alla cancelleria della Corte d'Appello nel caso di specie poteva anche essere non necessaria, posto che il difensore della parte ricorrente si era limitato ad affermare che la sentenza non fosse stata notificata, senza allegare alcunché in punto di mancata comunicazione, talché avrebbe potuto trovare applicazione il principio dettato nell'analoga materia dell'impugnazione in cassazione a norma dell'art. 348 *ter* c.p.c. (anch'essa caratterizzata dal fatto che la comunicazione fa decorre il termine breve) che obbliga il ricorrente a dichiarare nel ricorso quando la comunicazione è avvenuta ovvero che non è

mai avvenuta, come affermato da Cass., Sez. VI - 3, 15 dicembre 2016, n. 25968, in *Pluris*. Sempre per completezza, si evidenzia che anche in quest'ultimo caso la Sezione (trattavasi della VI-3) aveva acquisito informazioni presso il giudice di merito, ciò addirittura all'insaputa delle parti, che avevano però potuto esercitare il proprio diritto di difesa in sede di memorie *ex* 380 *bis*, comma 2, c. p.c., atteso che di tanto si era dato atto nella relazione *ex* 380 *bis*, comma 1, c.p.c.

(33) Si ricorda che la Cassazione ha ritenuto possibile - a parere di chi scrive poco condivisibilmente - unificare, anche implicitamente, la fase sommaria e quella a cognizione piena, decidendo quindi la prima con sentenza soggetta a reclamo: Cass., Sez. lav., 31 marzo 2017, n. 8467, in questa *Rivista*, 2017, 7, 693; Cass., Sez. lav., 27 giugno 2017, n. 15976, in questa *Rivista*, 2018, 1, 46 con nota di F. M. Giorgi, *Opposizione o appello avverso la prima pronuncia sul recesso avente forma di sentenza?*.

(34) Confermano l'applicabilità al c.d. rito Fornero della regola della non impugnabilità *ex* n. 5) della c.d. "doppia conforme": Cass., Sez. lav., 11 giugno 2018, n. 15084 in *Pluris*; Cass., Sez. lav., 25 maggio 2017, n. 13178 in *Pluris*; Cass., Sez. lav., 29 ottobre 2014, n. 23021, in *Pluris*; Cass., Sez. lav., 18 febbraio 2015, n. 3254, in *Mass. Giur. Lav.*, 2015, 712, con nota di M.C. Degoli, *Il giudice di legittimità conferma l'applicabilità dell'art. 348 ter c.p.c. al rito introdotto dalla legge 28 giugno 2012 n. 92*; Cass., Sez. lav., 27 luglio 2017, n. 18659 in *Pluris*.

(35) D. Chindemi, *Ricorso civile per cassazione*, Vicenza, 2017, 348 invece evidenzia che "Può ravvisarsi un vizio di incostituzionalità per violazione del principio di uguaglianza per l'identità del trattamento riservato ad ipotesi diverse, un conto essendo la limitazione dell'accesso in Cassazione a fronte di una 'doppia conforme' in cui la seconda pronuncia è resa in sede puramente deliberativa e altro il caso di 'doppia conforme' resa a cognizione piena."; in senso opposto sembra, G. F. Ricci, *Il giudizio civile di cassazione*, Torino, 2013, 202.



previsione è alquanto affievolita. È evidente che la sommarietà della cognizione della prima fase può tranquillamente giustificare il fatto che l'ordinanza non abbia rilievo ai fini in discorso, ma vale la pena di fare alcune considerazioni al riguardo.

Innanzitutto, il giudice della fase di opposizione potrebbe anche non procedere ad atti istruttori ulteriori rispetto a quelli compiuti nella fase sommaria; è comunque consolidata in giurisprudenza l'affermazione per cui l'attività istruttoria assunta in entrambe le fasi vada valutata unitariamente (36) (l'intero giudizio potrebbe invero essere stato deciso anche senza alcuna attività istruttoria). Può quindi capitare che il giudice dell'opposizione valuti diversamente lo stesso materiale istruttorio della fase sommaria, giungendo ad esiti opposti. La sua decisione, però, potrebbe condizionare i motivi di ricorso per cassazione (in caso di doppia conforme dopo la pronuncia della Corte d'Appello) nonostante l'istruttoria non si sia svolta dinnanzi a lui, mentre tale influenza non avrà la decisione del collega (di pari grado) che a tale istruttoria abbia effettivamente proceduto (37).

È facile obiettare che quanto si sta dicendo circa la possibilità di valutazioni difformi nel rito Fornero potrebbe capitare in ogni tipo di processo in cui sia stata emessa una pronuncia a seguito di procedimento cautelare (in corso di causa o *ante causam*). Ma si tratta di passaggi non obbligati dalla legge e che presentano significative differenze rispetto al rito Fornero.

Si consideri inoltre il caso - cui si è prima accennato in nota - di decisione della fase sommaria mediante sentenza. In questo caso il giudice della prima fase per propria personale scelta potrà diventare arbitro della possibilità per le parti di proporre ricorso ai sensi del n. 5) dell'art. 360 c.p.c. (ovviamente nel caso in cui la successiva decisione della Corte d'Appello fosse conforme a quella di primo grado). Tale ruolo viene riconosciuto dall'ordinamento al giudice dell'opposizione, ma - per effetto dell'interpretazione fornita dalle sentenze di legittimità citate *supra* in nota - il giudice della fase sommaria può in sostanza "appropriarsene".

### Il ricorso. Deposito integrale del CCNL

Significativo tratto distintivo delle cause di lavoro nel giudizio di cassazione è l'onere di deposito integrale del CCNL su cui si fondino uno o più motivi di ricorso (38).

Tralasciando le complesse questioni che si sono poste riguardo alla natura da riconoscere ai CCNL privatistici dopo la loro espressa menzione nel n. 3) dell'art. 360 c.p.c., in questa sede si vuole notare unicamente che si tratta di una disciplina decisamente particolare: il deposito di documenti non prodotti nei gradi di merito (in cui poteva essere stato versato in atti magari solo uno stralcio del CCNL (39)) è non solo consentito, ma addirittura necessario a pena di improcedibilità del ricorso.

(36) Cass., Sez. lav., 13 dicembre 2016, n. 25554, in *Pluris*; Cass., Sez. lav., 6 luglio 2016, n. 13788, in questa *Rivista*, 2016, 11, 1017.

(37) Attribuire in quest'ottica maggiore importanza alla sentenza di opposizione piuttosto che all'ordinanza della fase sommaria può essere una significativa contraddizione al principio dell'immediatezza.

(38) Cass., SS.UU., 23 settembre 2010, n. 20075, in questa *Rivista*, 2011, 4, 378, con nota di F. Barracca, *Il ricorso in cassazione diviene improcedibile se non viene allegato il contratto collettivo a cui si riferisce*; conformi, tra le tante: Cass., Sez. Lav., 13 aprile 2018, n. 9232, in *Pluris*; Cass., Sez. Lav., 19 gennaio 2018, n. 1374, in *Pluris*; Cass., Sez. Lav., 16 novembre 2016, n. 23351, in *Pluris*; Cass., Sez. Lav., 4 marzo 2015, n. 4350, in questa *Rivista*, 2015, 6, 632. Sull'onere di deposito integrale del CCNL in Cassazione: U. Morcavallo, *Il ricorso per cassazione*, Milano, 2017, 132; P. Curzio, *Nomofilachia e autonomia collettiva*, in M. Acierno - P. Curzio - A. Giusti (a cura di), *La Cassazione Civile, Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana*, Bari, 2015, 293. Già prima della appena citata pronuncia delle Sezioni Unite (di cui fu relatore) G. Amoroso, *Commento all'art. 360 c.p.c.*, II, in *La Riforma del Giudizio di Cassazione*, F. Cipriani (a cura di), Padova, 2009, 115, sosteneva che se "si estende l'onere di deposito anche a norme contrattuali collettive nazionali che la parte ricorrente non invoca perché non sono quello oggetto dell'interpretazione diretta, né vengono in rilievo ai fini dell'interpretazione sistematica nei termini in cui la parte ricorrente deduca essere stata fatta erroneamente dai giudici di merito, si deve allora anche

predicare la possibilità che la Corte - come nel caso della censura di violazione di legge dove opera il principio *jura novit curia* - possa spaziare anche nell'ambito delle ulteriori norme contrattuali depositate andando a ricercare elementi testuali altrove rispetto alle norme contrattuali alle quali la parte ricorrente abbia fatto riferimento per argomentare la sua censura".

(39) P. Curzio, *Nomofilachia e autonomia collettiva*, cit., 291. F. Barracca, *Il ricorso in cassazione diviene improcedibile se non viene allegato il contratto collettivo a cui si riferisce*, cit., 388 ritiene che per effetto della modifica del 2006 del n. 3 del comma 1 dell'art. 360 e dell'introduzione dell'art. 420 *bis* c.p.c. le norme contrattuali collettive di livello nazionale siano state elevate a norme di diritto e che non sia quindi "necessaria la produzione del testo contrattuale per intero, sia perché vi osta l'art. 372 c.p.c., il quale stabilisce che 'non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi di giudizio...' e sia perché la Cassazione potrebbe aver bisogno, proprio per risolvere in via pregiudiziale una questione concernente la validità, l'efficacia e l'interpretazione di clausole dei contratti collettivi nazionali, non solo del testo integrale del contratto collettivo nazionale impugnato nella sua parzialità ma anche di altri testi contrattuali che si pongono in collegamento con quello impugnato. E per questo ritengo che non vi è necessità della produzione del testo contrattuale e che, per essi, '*iura novit curia*'.". In argomento si veda anche D. Dalfino, *Il ricorso per violazione ed il ricorso "immediato sull'efficacia, validità ed interpretazione di contratti ed accordi collettivi di lavoro*, in F. Didone - A. De Santis (a cura di), *I processi civili in cassazione*, Milano, 2018, 404.

Un'altra interessante peculiarità delle cause di lavoro nel grado di legittimità.

### Costi del giudizio di cassazione

Altro scoglio che si profila sulla strada del ricorrente sta nel pagamento del contributo unificato. Dalla totale gratuità che caratterizzava le cause di lavoro fino al 2011 si è passati ad un regime in cui - fatta eccezione, ovviamente per gli ammessi al gratuito patrocinio - il grado di legittimità si appalesa sproporzionatamente più costoso di quelli di merito (40). Diversamente dalle cause in Tribunale ed in Corte di Appello, non solo non vi è esenzione per motivi di reddito, ma non vi è neppure il trattamento agevolato del dimezzamento del contributo rispetto alle cause civili (residuando solo la non dovutezza del contributo integrativo di euro 200 previsto dall'art. 13, comma 2 bis, d.P.R. n. 115/2002 e della marca per diritti forfettari di notifica di euro 27 di cui art. 30, comma 1, d.P.R. n. 115/2002).

Una causa di impugnativa di licenziamento ha un costo di circa mille euro per il solo contributo unificato, che non sono affatto pochi, soprattutto quando il ricorrente è il lavoratore licenziato.

A ciò aggiungasi una ritrosia molto minore che in passato (conformemente a quanto sta avvenendo anche nei Tribunali e nelle Corti d'Appello) a condannare il lavoratore soccombente al pagamento di spese non proprio di scarsa entità (solitamente intorno ai 4.000 euro più accessori nelle cause di licenziamento), cui deve aggiungersi naturalmente il c.d. raddoppio del contributo unificato (41).

### Il giudizio. Pubblica udienza, camera di consiglio, nomofilachia

La più significativa modifica degli ultimi anni nello svolgimento del giudizio di cassazione è certamente

quella della previsione come regola generale della decisione nella camera di consiglio non partecipata.

Di fronte a questa novità la posizione degli avvocati lavoristi probabilmente non differisce troppo da quella degli altri colleghi, i quali tutti restano in attesa della comunicazione di cancelleria, non potendo prevedere (42) (o potendolo fare molto difficilmente) se il proprio ricorso verrà trattato in pubblica udienza (avendone la Corte ravvisato l'opportunità, ai sensi dell'art. 375, ultimo comma, c.p.c., per la particolare importanza delle questioni di diritto da trattare) o meno (43). In un caso, ad esempio, si è deciso di rimettere dall'adunanza camerale alla pubblica udienza un ricorso in quanto analogo ad altro per il quale era stata fissata la pubblica udienza, e ciò anche sulla base del richiamo dell'art. 151 disp. att. c.p.c. "evidentemente rilevante pure riguardo alla funzione nomofilattica che questa Corte di legittimità deve istituzionalmente assicurare" (44).

Come appena ricordato, nei casi in cui la questione di diritto da trattare abbia particolare rilevanza il ricorso dovrebbe essere discusso in pubblica udienza ai sensi dell'art. 375, ultimo comma (introdotto dalla L. n. 197 del 25 ottobre 2016), talché alla trattazione camerale andrebbero avviate le cause che non sollevino questioni di diritto particolarmente rilevanti. È interessante notare però come vi siano stati casi in cui dalla camera di consiglio della Sezione semplice il ricorso sia stato rimesso al Primo Presidente per la eventuale assegnazione alle Sezioni Unite (45) (o rinviato a nuovo ruolo in attesa di una pronuncia delle Sezioni Unite (46)); in altri casi sono stati disposti rinvii pregiudiziali alla Corte di

(40) Sulla questione del costo dei giudizi di lavoro si vedano in particolare V. De Michele e S. Galleano, *Le spese di giustizia nel giusto processo del lavoro tra legge e prassi ministeriale*, in questa *Rivista*, 8-9/2016, 757 e F. Scarpelli - M. Giacconi, *Il costo della giustizia nel processo del lavoro. La (più ampia) possibilità di compensazione delle spese legali dopo la Corte Costituzionale sull'art. 92 c.p.c.*, in [www.lavorodirittieuropa.it](http://www.lavorodirittieuropa.it).

(41) Previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.

(42) Prescindendo dai casi in cui il ricorso viene deciso dalla Sesta Sezione.

(43) Per una critica alla possibilità, riconosciuta dalla Cassazione, che la causa assegnata alla Sesta Sezione e rimessa alla Sezione ordinaria possa essere trattata anche con il rito camerale vedi M. Zulberti, *I nuovi artt. 375, comma 2°, e 380 bis, comma 3°, c.p.c.: la Cassazione circoscrive le ipotesi di trattazione in pubblica udienza*, in *Riv. dir. proc.*, 2018, I, 289.

(44) Cass., Sez. lav., 1° giugno 2017, n. 13866, in *Pluris*.

(45) Cass., Sez. III, 26 settembre 2017, n. 29499 in *Corr. giur.*, 2018, 2, 230 con nota di Godio, *La riproposizione ex art. 346 c.p.c. ritorna alle SS.UU.: v'è un termine di decadenza anteriore all'udienza di p.c. (e se sì, quale)?*, Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 08-11-2017) 19 gennaio 2018, n. 1465, in *Giur. it.*, 2018, 3, 559 con nota di F. Delfini, *Le Sezioni Unite nuovamente sollecitate a pronunciarsi sulle clause claims made*; Cass., Sez. III, 14 febbraio 2018, n. 3566, in *Pluris*; Cass., Sez. II, 3 maggio 2018, n. 10507, in *Pluris*; Cass., Sez. II, 8 gennaio 2018, n. 179, in *Pluris*; Cass., Sez. I, 22 febbraio 2018, n. 4382, in *Pluris*.

(46) Cass., Sez. III, 30 maggio 2018, n. 13563, in *Pluris*; Cass., Sez. III, 23 aprile 2018, n. 9950, in *Pluris*; Cass., Sez. III, 23 aprile 2018, n. 9948, in *Pluris*; Cass., Sez. III, 23 aprile 2018, n. 9944, in *Pluris*; Cass., Sez. III, 23 aprile 2018, n. 9943, in *Pluris*; Cass., Sez. III, 9 aprile 2018, n. 8658, in *Pluris*; Cass., Sez. II, 21 maggio 2018, n. 12501, in *Pluris*; Cass., Sez. I, 19 aprile 2018, n. 9788, in *Pluris*. R. Poli, *Il processo per pubblica udienza*, in F. Didone - A. De Santis (a cura di), *I processi civili in cassazione*, Milano, 2018, 713, sostiene che "le 'questioni di diritto di particolare rilevanza' (di cui all'art.

Giustizia dell'UE (47) ed in altri ancora gli atti sono stati rimessi alla Corte costituzionale (48) (o la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione della Consulta (49)). Evidentemente la questione di diritto era di particolare rilevanza, ma la causa era stata comunque avviata alla trattazione camerale.

Per i lavoristi certamente c'è qualcosa di psicologicamente diverso nella decisione camerale senza partecipazione, non avendo essi storicamente - diversamente dai colleghi avvezzi al rito ordinario - l'abitudine a scrivere senza più vedere fisicamente il magistrato. Per i giuslavoristi l'ultimo momento del processo è quasi sempre stata (50) - anche nel caso di redazione di note finali - l'udienza (sia in Tribunale che in Corte di Appello (51)), mentre nel rito civile l'assegnazione del doppio termine per conclusionali e repliche ha ordinariamente fatto sì che l'ultimo contatto con il magistrato fosse di tipo cartolare (52).

Le cause di licenziamento godono di un particolare favore per ottenere la pubblica udienza, mentre certamente la serialità che caratterizza una notevole parte del contenzioso previdenziale comporta in questo settore un significativo numero di decisioni assunte con ordinanza a seguito di adunanza camerale non partecipata.

Quel che è certo è che la Sezione Lavoro è tra le cinque sezioni della Cassazione quella che ha la più alta percentuale di cause decise con sentenza.

Nel periodo 1° gennaio 2018 - 30 giugno 2018 la Sezione Lavoro ha depositato 1.248 sentenze e 1.393 ordinanze, mentre la Prima Sezione ha pronunciato solo 224 sentenze a fronte di 1.427 ordinanze, la Seconda 490 sentenze e 1.151 ordinanze, la Terza 432 sentenze e 1.024 ordinanze e la Tributaria 829 sentenze e 1.796 ordinanze (53).

L'elevato numero di ricorsi decisi con sentenza a seguito di pubblica udienza consente senz'altro alla Suprema Corte di perseguire l'obiettivo della nomofilachia in maniera compiuta ed approfondita, atteso che tale modalità decisoria riguarda, come detto, le questioni di diritto di particolare rilevanza.

Al perseguimento di tale fine potrebbe essere senz'altro utile una effettiva diffusione dei ricorsi immediati per cassazione di cui all'art. 420 bis, comma 3, c.p.c. (54), norma che ha sostanzialmente esteso alle controversie di lavoro privato l'analoga previsione contenuta nell'art. 64, D.Lgs. n. 165/2001.

Si tratta di un istituto che potrebbe efficacemente contribuire a realizzare la nomofilachia (55) "moderna ... "orizzontale", "circolare" e "cettuale"

375, comma 2, c.p.c.) che rendono opportuna la pubblica udienza saranno anzitutto le questioni per le quali, grazie all'esame avvenuto nella sezione semplice, possa astrattamente ipotizzarsi una rimessione alle Sezioni Unite, laddove tale caratteristica non era emersa né, ab origine, e quindi prima del momento di assegnazione all'apposta sezione VI, né in sede di sommario esame ad opera di quest'ultima (art. 374, comma 1, c.p.c.). La fissazione della pubblica udienza si giustifica quindi anche in vista della potenziale rimessione alle Sezioni Unite su richiesta del P.M. o d'ufficio con ordinanza interlocutoria ex art. 376, terzo comma, c.p.c."

(47) Cass., Sez. I, 20 luglio 2018, n. 19443, in *Pluris*.

(48) Cass., Sez. II, 16 marzo 2018, n. 6568, in *Pluris*; Cass., Sez. II, 31 gennaio 2018, n. 2440, in *Pluris*.

(49) Cass., Sez. II, 30 maggio 2018, n. 13579, in *Pluris*. Secondo R. Poli, *Il processo per pubblica udienza*, cit., 715 "le ulteriori questioni di particolare rilevanza, che rendono opportuna la pubblica udienza saranno - con valenza nomofilattica più o meno accentuata, o del tutto assente (ché si tratta, come detto, di profilo non decisivo) -, a titolo necessariamente esemplificativo: a) le questioni particolarmente complesse, (che mettono in gioco, ad esempio, i rapporti con il diritto dell'Unione europea o con la Costituzione; o di applicazione di *ius superveniens* retroattivo; applicazione di una legge scientifica nuova, ecc.)".

(50) Naturalmente con delle eccezioni. Si pensi, di recente, al fatto che molti giudici nella fase sommaria del rito Fornero si riservano assegnando termine per note, similmente a quanto accade nei procedimenti cautelari e nelle opposizioni allo stato passivo fallimentare (anche se riguardanti rapporti di lavoro).

(51) La possibilità che l'ultimo passaggio del processo non sia l'udienza è comunque già prevista nel giudizio di cassazione dal 2006, seppur limitatamente ai casi, invero piuttosto rari, in cui la Corte riservi la decisione assegnando termine per il deposito di

osservazioni in quanto ritiene di decidere la causa sulla base di una questione rilevata d'ufficio (art. 384, comma 3, c.p.c.).

(52) Anche in questo caso con delle eccezioni, in primis costituite dalle cause trattate con il rito del lavoro e dalle ipotesi di decisione ex art. 281 *sexies* c.p.c.

(53) Dati tratti da analisi effettuata sul sito [www.italgiure.giustizia.it/sncass](http://www.italgiure.giustizia.it/sncass). Non vengono riportati, naturalmente, i dati delle diverse sottosezioni della Sezione Sesta.

(54) Sull'art. 420 bis c.p.c. si vedano: U. Morcavallo, *Il ricorso per cassazione*, cit., 90; G. Amoroso, *La Corte di Cassazione ed il precedente*, in M. Acierno - P. Curzio - A. Giusti (a cura di), *La Cassazione Civile, Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana*, Bari, 2015, 59; G. F. Ricci, *Il giudizio civile di cassazione*, Torino, 2013, 75; G. Trisorio Liuzzi, *Commento all'art. 420 bis c.p.c. - 146 bis disp. att. c.p.c.*, in *La Riforma del Giudizio di Cassazione*, cit., 463; G. Vidiri, *Art. 420-bis c.p.c.: norma utile o eterogeneità dei fini?*, in *Giust. civ.*, 2009, 3, 167. G. Amoroso, *La Corte di Cassazione ed il precedente*, cit., 59, rileva che una delle finalità della norma "è quella di accelerare i tempi della causa, in sintonia con l'esigenza costituzionale della ragionevole durata del processo, perché una questione pregiudiziale e - si ripete - controvertibile, viene decisa anticipatamente omisso medio, e quindi rapidamente, dalla corte di cassazione"; P. Curzio, *Nomofilachia e autonomia collettiva*, cit., 287, evidenzia che "con questo meccanismo si tende a ricercare e fissare l'interpretazione esatta del contratto collettivo, in modo da porre la premessa per interpretazioni uniformi da parte dei giudici di merito e, più a monte, dare a lavoratori e datori di lavoro, oltre che agli operatori del diritto, un quadro di riferimento meglio definito".

(55) G. Vidiri, *Il "nuovo" giudizio di rinvio*, cit., 1150, ricorda che questo istituto rientra tra quelli previsti dalla riforma del 2006 per perseguire "un rafforzamento della funzione nomofilattica della Cassazione".

che “trova il naturale punto di sintesi nella Corte di cassazione, ma è promossa dai giudici di merito, i primi a confrontarsi con la fluidità sociale; e torna ai giudici di merito, che misurano gli effetti pratici della giurisprudenza di legittimità”, secondo le felici parole dell'ex Primo Presidente della Cassazione Giovanni Canzio (56).

Chi creda che la nomofilachia non sia solo un'attività “verticistica” (o “verticale”, per dirla con Canzio) non può che guardare con favore a questo istituto (57) che, consentendo un “dialogo” rapido (58), diretto e

collettivo (59) tra giudici di legittimità e giudici di merito, si presta molto bene a consentire il corretto dipanarsi di una nomofilachia realmente “circolare”. Bisogna comunque prendere atto che nei suoi oltre dieci anni di esistenza (circa venti per la corrispondente fattispecie in materia di pubblico impiego, introdotta dall'art. 30, D.Lgs. n. 80/1998) tale norma non ha avuto modo di trarre eccessiva linfa vitale dalle pronunce dei Tribunali e dagli eventuali conseguenti ricorsi per cassazione degli avvocati, essendo anzi rimasta confinata a pochi casi di effettiva applicazione.

---

(56) G. Canzio, *Nomofilachia e diritto giurisprudenziale*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

(57) G. Fanticini, *Il “Progetto Esecuzioni” della III Sezione Civile della Corte di Cassazione*, in [www.inexecutivis.it](http://www.inexecutivis.it), evidenza che la necessità di risposte immediate della Corte di legittimità ad alcuni quesiti ha portato alla nascita del “Progetto Esecuzioni” anche per l'assenza di mezzi che consentano il rapido intervento della corte del precedente (“*De iure condito*”, nell'ordinamento italiano le uniche forme di “interrogazione preventiva” - volta a risolvere anticipatamente problemi interpretativi - si rinvergono negli artt. 420 *bis* c.p.c. e 64, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, riguardanti l'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi. In mancanza di analoghi strumenti atti a fornire un'immediata (o quantomeno non tardiva) risposta alle problematiche, il progetto della Terza Sezione mira ad estrarre ‘dal mucchio’ proprio le questioni che sono al momento

più dibattute nel merito per poi deciderle *ex professo* prima di altre.”).

(58) Si tenga presente pure che le Tabelle Organizzative della S. C. per il triennio 2014/2016 dispongono che i ricorsi *ex art.* 420 *bis* c.p.c. siano trattati con precedenza, unitamente a quelli in materia di licenziamento, a quelli urgenti, a quelli per revocazione ed a quelli che pongano questioni richiedenti un rapido intervento nomofilattico.

(59) La “diffusività” del dialogo è resa ancora più forte dall'estensione anche al lavoro privato-operata dall'art. 146 *bis* disp. att. c.p.c. - delle regole poste nei commi 6 e 7 dell'art. 64 D.Lgs. n. 165/2001, le quali rispettivamente consentono la sospensione di altre cause in attesa della decisione della Cassazione e l'obbligo per il giudice che non condivida il *decisum* del Supremo Collegio - ovviamente se pronunciato in diverso giudizio - di decidere immediatamente la questione, consentendo così alle parti di sottoporre la sentenza “ribelle” all'immediato vaglio del giudice di legittimità.